

STUDIO
PICININI - MAESTRI - MAGGIANI - TANZI
DOTTORI COMMERCIALISTI E RAGIONIERI ASSOCIATI

ALESSANDRO PICININI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ALESSANDRO MAESTRI
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO MAGGIANI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANGELICA TANZI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'articolo 14 del DLgs
27 gennaio 2010, n° 39

Al Socio unico di

S.T.T. Holding S.p.A.

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Giudizio

Ho svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della società S.T.T. Holding S.p.A. (la Società), costituito dallo stato patrimoniale al 31/12/2017, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31/12/2017, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore unico per la revisione contabile del bilancio d'esercizio della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

Richiamo di informativa

Come evidenziato nella Nota Integrativa Parte Iniziale, paragrafo "Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio", la Società ha proseguito regolarmente nelle azioni previste dalla procedura ex art. 182-bis L.F. e in tal senso ha supportato finanziariamente la controllata Authority S.p.A. in liquidazione per il pagamento delle rate trimestrali relative all'ammortamento del debito bancario. Nel corso del 2017 il Comune di Parma ha approvato le linee guida con le quali ha dato mandato alla controllante S.T.T Holding di verificare la possibilità di chiusura anticipata della procedura ex art. 182 bis per la Società medesima e per le controllate Alfa s.r.l in liquidazione e Authority S.T.U. in liquidazione. In tal senso la Società ha perfezionato la cessione di 18.000.000 di titoli Iren in portafoglio garantendosi la provvista finanziaria necessaria per il pagamento anticipato dei propri debiti bancari e di quelli delle suddette società. In data 19 Febbraio 2018, tutte e tre le società hanno firmato con il Ceto Bancario "l'Accordo di Risoluzione Consensusale dell'Accordo Finanziario stipulato in data 2 Marzo 2015" e contestualmente S.T.T Holding ha provveduto al pagamento del proprio debito bancario residuo nonché dell'intero debito bancario di Authority S.T.U S.p.A in liquidazione e Alfa S.r.l in liquidazione permettendo alla stesse società di chiudere anticipatamente la procedura ex art. 182 bis .

Segnalo altresì quanto segue:

1. La controllata Area Stazione S.T.U. S.p.A., essendo scaduti i termini del Piano di ristrutturazione ex art. 182 bis della L.F. (omologato il 15 maggio 2012), ha effettuato una lunga negoziazione con il principale creditore (Banca Popolare di Vicenza) per la presentazione di un nuovo piano di ristrutturazione ed il socio in ultima istanza (Comune di Parma) ha approvato la proposta dando mandato alla Società stessa di procedere alla presentazione del ricorso ex art. 182 bis L.F. . Il Comitato Tecnico di Banca Popolare di Vicenza, in data 22 Dicembre 2016, ha deliberato favorevolmente rispetto ai contenuti del nuovo Piano di Ristrutturazione del Debito presentato ma, a seguito dell'intervenuta liquidazione coatta della stessa banca, non è stato possibile concludere l'iter procedurale. Successivamente, i Commissari liquidatori di BPVI hanno comunicato l'approvazione della Bozza di Piano Industriale 2017-2021 di Area Stazione, ma rispetto al testo e alle condizioni a suo tempo pattuite, hanno stralciato l'erogazione della Nuova Finanza prevista per un importo pari a 1,2 milioni di euro in quanto la Banca Popolare di Vicenza essendo in Liquidazione Coatta Amministrativa non aveva la licenza bancaria per poter erogare nuovi finanziamenti. Alla luce di questa situazione, Area Stazione S.T.U. S.p.A. ha chiesto alla capogruppo S.T.T Holding Spa la disponibilità a subentrare nell'erogazione di tale obbligazione, che rappresenta una condizione essenziale per permettere alla stessa società di riprendere la propria operatività. La Capogruppo ha pertanto richiesto autorizzazione al Comune di Parma a sostenere finanziariamente la controllata e tale autorizzazione è stata concessa con delibera di Consiglio Comunale n° 106 del 21 12 2017 che autorizza S.T.T Holding Spa anche alla rinuncia del credito vantato per 1.255.000 euro al fine di patrimonializzare la stessa Area Stazione S.T.U. . In conseguenza di quanto appena descritto la suddetta Società ha firmato in data 8 Maggio 2018 l'accordo con Società di Gestione degli Attivi (in breve SGA che nel frattempo aveva acquistato il credito da Banca Popolare di Vicenza in LCA) con la quale SGA rinuncia a 19.164.550 euro di credito vantato garantendo ad Area Stazione S.T.U. S.p.A. il riequilibrio patrimoniale, conditio sine qua non per la presentazione del ricorso ex art. 182 bis L.F depositato presso la Cancelleria del

18

Tribunale di Parma in data 22 maggio 2018 e pubblicato presso il Registro Imprese in data 28 maggio 2018. Non essendo ancora intervenuta l'omologazione da parte del Tribunale di Parma della nuova procedura ex art. 182 bis L.F., permane ancora un'incertezza sulla effettiva prospettiva della continuazione dell'attività aziendale.

2. La controllata Authority S.T.U. S.p.A. in liquidazione è parte in due contenziosi particolarmente significativi: un contenzioso civile ed un arbitrato, entrambi iniziati nel corso del 2016. Il bilancio di questa partecipata non tiene conto delle pretese avanzate dalle controparti, rispettivamente per un importo massimo di euro 16 milioni e di euro 7,5 milioni, per un complesso di ragioni supportate dai legali della Società che hanno giudicato come meramente possibile e quindi non necessariamente probabile, allo stato dei fatti, il rischio di soccombenza.

Il mio giudizio non contiene rilievi con riferimento a tali aspetti.

Altri aspetti

Bilancio consolidato

La società detiene significative partecipazioni di controllo ma non ha predisposto il bilancio consolidato in considerazione del fatto che, unitamente alle controllate, non ha superato, per due esercizi consecutivi, i limiti stabiliti dalla normativa in materia.

Giudizio sul bilancio della controllante

La società, come richiesto dalla legge, ha inserito in Nota Integrativa i dati essenziali dell'ultimo quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese dell'Ente che esercita attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 bis del Codice Civile. Il mio giudizio sul bilancio di S.T.T. Holding S.p.a al 31 dicembre 2017, non si estende a tali dati.

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che

170

sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

I miei obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), ho esercitato il giudizio professionale e ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;
- ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
- sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, sono tenuto a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del mio giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la

NP

- Società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera e), del DLgs 39/10

La Società ha predisposto il bilancio in forma abbreviata, e pertanto senza la predisposizione di una autonoma relazione sulla gestione, sussistendo i presupposti di cui all'art. 2435-bis del Codice Civile.

Parma, 22 giugno 2018

Revisore Indipendente



Alessandro Piccini